

## **E' AMMESSO L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**[Cons. Stato, sez. V, 8.9.2023 n. 8215](#)**

**Massime (segue testo)**

<<10. L'appello è infondato.

L'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 422 del 1997 qualifica espressamente i *'servizi di trasporto di persone e merci'* come *'servizi pubblici di trasporto'*. Anche il Regolamento (CE) n. 1370 del 2007, aggiornato con il successivo Regolamento (CE) 14 dicembre 2016, n. 2338, recita sin dal proprio titolo generale *'servizi pubblici di trasporto di passeggeri'* ribadendo e sancendo all'art. 1 l'intento di garantire nel settore dei trasporti pubblici *'la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire'*.

La qualificazione del trasporto pubblico locale quale *'servizio pubblico'* rappresenta un tratto fondamentale del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/07. Tale qualificazione di *'servizio pubblico'* giustifica la previsione di precise disposizioni contenute nel medesimo decreto, che connotano il trasporto pubblico di passeggeri sottoponendolo ad un regime speciale per l'affidamento del servizio da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Regolamento CE n. 1370/2007 demanda alle Autorità nazionali l'esercizio delle facoltà di decidere in piena autonomia la formula gestionale dei servizi, optando per una erogazione diretta in autogestione, nel rispetto di talune prescrizioni rigorose, ovvero l'affidamento diretto ad un operatore economico individuato nel libero mercato senza ricorrere alla procedura di gara>>

Pubblicato il 08/09/2023

N. 08215/2023REG.PROV.COLL.

N. 02525/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2023, proposto da Trotta Bus Service s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Maltese, Francesco Marascio e Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Potenza, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Bonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Miccolis s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Marchitelli, Alessandra Sarlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00081/2023, resa tra le parti, con riferimento al ricorso R.G.N. 389/2022 per l'annullamento:

- della Lettera d'invito del 17 giugno 2022 per l'affidamento della “Concessione del servizio di Trasporto Pubblico Locale della Città di Potenza” CIG 92702715A2 – CUP B39I22000910006 (doc. 1);
- ove occorra, dell'Avviso esplorativo Prt. G. 0031542/2022 - I - 12/04/2022 con cui il Comune di Potenza ha invitato i soggetti interessati a presentare le manifestazioni di interesse all'affidamento della “Concessione del servizio di Trasporto Pubblico Locale della Città di Potenza” (doc. 5);
- degli artt. 2 e 14 della Lettera d'invito nella parte in cui quantificano nella misura di € 1.272.700,00, IVA esclusa l'introito che deriverebbe in favore del concessionario dalle attività di “tariffazione” e “valorizzazione” commerciale;
- dell'art. 6 della Lettera d'invito nella parte in cui stabilisce requisiti di partecipazione non coerenti con l'oggetto dell'affidamento;
- dell'operato della committente nella parte in cui ha indetto la procedura *de qua* per l'affidamento di un servizio “ponte” di durata indefinita, transitoria e precaria (con clausola di “eventuale risoluzione anticipata del contratto”) senza valutare e considerare adeguatamente la più ragionevole e percorribile opzione della proroga della concessione già in essere, affidata in gestione all'odierna ricorrente;
- della Lettera d'invito, nella parte in cui non ha previsto adeguati criteri di valutazione delle offerte richieste agli operatori invitati;
- dell'art. 15 della Lettera d'invito, nella parte ha dettato previsioni illegittime sulla composizione della Commissione giudicatrice (“seggio di gara”);
- ove occorra, della lettera del 27.06.2022 con cui il Comune di Potenza ha riscontrato la richiesta di chiarimenti formulata da Trotta Bus Services;

– di tutti gli atti di indizione della procedura, anche se ignoti, sconosciuti e non comunicati;

– di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;

nonché, in ragione del primo atto di motivi aggiunti, per l'annullamento:

– della Determinazione RCG n° 1715/2022 del 31.08.2022 (doc. 12) con cui il Comune di Potenza, all'esito della procedura illegittima, ha affidato in concessione alla soc. Miccolis S.p.A. il “servizio di Trasporto Pubblico Locale della Città di Potenza”;

– della nota 0072725/2022 - U - 05/09/2022 con cui è stato comunicato l'iter di subentro della soc. Miccolis S.p.A. nella gestione del servizio di TPL attualmente prestato da Trotta Bus Services S.p.A.;

– della nota del 25 agosto 2022 con cui il Comune di Potenza ha escluso la Trotta Bus Services S.p.A. dalla procedura per l'affidamento del “servizio di Trasporto Pubblico Locale della Città di Potenza”;

– della nota Nota Prt. G. 00744312022 dell'8.09.2022 con cui il Comune di Potenza ha diffidato la Trotta Bus Services S.p.A. a porre in essere gli adempimenti richiesti ai fini del subentro nella gestione del servizio;

– della nota del 13 settembre 2022 con cui il Comune di Potenza ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti presentata da Trotta Bus Services S.p.A., opponendo un sostanziale diniego;

– ove occorra, della sconosciuta e non ostesa “relazione istruttoria delle operazioni condotte nel corso della procedura per l'affidamento in concessione del servizio di che trattasi, agli atti dell'Ufficio Mobilità”;

– ove adottati, di tutti gli sconosciuti atti e verbali della procedura di affidamento;

– di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;

nonché in ragione del secondo atto per motivi aggiunti:

– di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale e con il primo atto di motivi aggiunti in quanto viziati anche per i motivi di diritto censurati con il presente atto di motivi aggiunti, ivi compresi tutti gli atti e i verbali della procedura di affidamento siccome conosciuti all'esito dell'accesso agli atti;

– di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;

Nonché:

per la dichiarazione di invalidità e comunque inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'operatore economico illegittimo affidatario (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità della ricorrente a subentrare nell'esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 C.P.A),

e per la conseguente condanna:

dell'Ente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in causa.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Potenza e della Miccolis s.p.a.;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Genovese, Bonelli, Marchitelli e Sarlo;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. La società Trotta Bus Service s.p.a. proponeva ricorso principale e primo e secondo atto di motivi aggiunti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, impugnando, con il ricorso principale, la Lettera invito del 17.6.2022, finalizzata all'affidamento diretto ex art. 5, comma 5, del Regolamento UE n. 1370/2007 della concessione del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Potenza per il *'periodo di tempo necessario all'espletamento'* da parte della Regione Basilicata della gara per l'affidamento del predetto servizio, deducendo:

a) l'incompetenza, in quanto ai sensi dell'art 1 L.R. n. 7/2004 il procedimento in questione avrebbe dovuto essere indetto dalla Regione Basilicata e non dal Comune di Potenza;

b) la violazione dell'art. 168, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, in quanto l'art. 3 della Lettera invito del 17.6.2022 aveva stabilito una *'durata indefinita'* della concessione in quanto era stata prevista per la durata di due anni, *'ferma restando l'eventuale risoluzione anticipata del contratto nel caso di conclusione della procedura da parte della Regione Basilicata del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Potenza e relativo subentro del nuovo gestore'*; nonché l'eccesso di potere per irragionevolezza, posto che il Comune di Potenza avrebbe dovuto prorogare la concessione in questione alla società Trotta Bus Services s.p.a., nella qualità di attuale gestore del servizio, in quanto il carattere transitorio e la durata incerta dell'affidamento non consentivano la redazione del Piano Economico- Finanziario, prescritto dall'art. 14 della Lettera invito; c) incongruità e/o illogicità della stima del *'valore di ricavo'* (da tariffazione e valorizzazione commerciale) in massimo Euro/anno di 1.272.700,00, prevista

dagli artt. 2 e 14 della predetta Lettera invito; d) la violazione dell'art. 172, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, in quanto i requisiti di ammissione alla gara, prestabiliti dall'art. 6 della suddetta Lettera invito, si riferivano esclusivamente al trasporto su gomma e non anche alla gestione del sistema di impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori), tenuto conto della circostanza che, nell'art. 13 della Lettera invito, i costi del servizio su gomma e della gestione degli impianti meccanizzati erano stati stimati, rispettivamente, in euro 4.725.000,00 e in euro 2.593.100,00; e) la violazione dell'art. 173, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, in quanto l'impugnata Lettera invito nell'art.14 non aveva indicato i punteggi, che sarebbero stati attribuiti nella valutazione delle proposte tecnico – economiche; f) la violazione dei principi di trasparenza e competenza, in quanto l'impugnata Lettera invito non aveva specificato i criteri di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice; nonché la violazione dell'art. 77, commi 4, e 8, dlgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevedeva che i componenti della Commissione giudicatrice *‘non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta’* e che il Presidente della Commissione giudicatrice doveva essere individuato *‘tra i commissari sorteggiati’*, in quanto l'art. 15, comma 2, della Lettera invito aveva previsto che il *‘Seggio di valutazione’* doveva essere presieduto dal Dirigente dell'Unità di Direzione Programmazione e Innovazione del Comune di Potenza. Con il primo e secondo atto di motivi aggiunti la società impugnava i provvedimenti di esclusione del 25.8.2022 e il provvedimento di aggiudicazione chiedendo, *inter alia*, il risarcimento, in forma specifica, mediante l'annullamento del contratto, e dichiarando la disponibilità a subentrare nell'esecuzione dell'appalto, e in via subordinata, in forma equivalente. Secondo la ricorrente, l'aggiudicataria Miccolis s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dal procedimento, per la carenza di entrambi i requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale, prestabiliti dal

punto 6 della Lettera invito, lamentando la violazione dell'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 con riferimento alla verifica del costo dei lavori rispetto ai minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle Ministeriali ex art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50 del 2016; ciò in quanto, con la nota del 21.10.22, il Dirigente del Settore Programmazione ed Innovazione del Comune di Potenza aveva precisato che non era stata effettuata la verifica di anomalia dell'offerta della Miccolis s.p.a..

2. Il T.A.R., con la sentenza n. 81 del 2023, respingeva il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti, ritenendo, *inter alia*, insussistente il dedotto vizio di incompetenza in ragione del comma 7 dell'art. 1 della L.R. n. 7/2014, come modificato dall'art. 8 L.R. n. 59 del 2021, e rilevando che alle Pubbliche Amministrazioni era consentita la proroga dei contratti per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti all'esito delle relative gare, come prescritto dal vigente art. 106, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 ed anche dell'art. 23, comma 2, L. n. 62/2005. Il Collegio di primo grado evidenziava che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 172, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto tale norma si era limitata a prevedere che i requisiti di ammissione alle gare per l'affidamento delle concessioni di servizi pubblici dovevano garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, mentre la ricorrente non aveva provato che le aziende che svolgevano il servizio di trasporto di persone non erano in grado di gestire gli impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori), avvalendosi delle persone e/o delle imprese abilitate alla manutenzione degli impianti.

Inoltre, secondo il giudicante, non vi era stata alcuna violazione dell'art. 5, comma 5, del Regolamento UE n. 1370/2007 da parte del Comune di Potenza, in quanto, poiché l'Amministrazione resistente aveva evidenziato che il contratto di concessione, stipulato dal Comune con la ricorrente, era scaduto il 31.12.2018, e tale circostanza non era stata contestata, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., doveva ritenersi che dal 1.1.2021 non poteva essere più prorogata alla ricorrente la



concessione, atteso che la norma stabiliva che il termine dei provvedimenti di emergenza non poteva essere superiore ai due anni.

3. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, Trotta Bus Services s.p.a. ha appellato la suddetta pronuncia, denunciando: “1. *Error in iudicando. Erroneità della sentenza laddove ravvisa la legittimità della procedura indetta dal Comune di Potenza*; 2. *Error in iudicando. Erroneità della sentenza laddove ravvisa la carenza dei requisiti ex art. 80, d.lgs. n.50 del 2016*”.

4. La società Miccoli s.p.a. si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto dell'appello.

5. Si è costituito il Comune di Potenza concludendo per l'infondatezza, irricevibilità e inammissibilità dell'appello.

6. All'udienza dell'11 maggio 2023, la causa è stata assunta in decisione.

#### DIRITTO

7. Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha respinto i motivi proposti dalla ricorrente, richiamando l'art. 18 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ritenendo che le relative disposizioni non si applicherebbero “*alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007*”. Secondo l'esponente, l'art. 5.3. del predetto Regolamento prevederebbe, in ogni caso, che l'affidamento debba intervenire a seguito di una procedura a evidenza pubblica, sicchè l'affidamento diretto, consentito dal successivo art. 5.3. bis, sarebbe permesso solo per il trasporto ferroviario, ovvero per le ipotesi di urgenza, comunque non ricorrenti nel caso di specie. L'Amministrazione, inoltre, avrebbe violato l'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, omettendo di compiere qualsiasi idonea attività valutativa e comparativa delle proposte presentate, necessarie al fine di garantire l'imparzialità e la parità di trattamento tra gli operatori proponenti, effettuando tutti gli adempimenti finalizzati a garantire la trasparenza e la pubblicità della procedura. Il T.A.R.

avrebbe erroneamente disatteso le censure relative all'illegittimità dei requisiti di ammissione, atteso che i requisiti di qualificazione risulterebbero incompleti ed inconferenti rispetto all'oggetto del contratto da affidare, poiché si limiterebbero a richiedere un'esperienza qualificata limitata solo all'esercizio del servizio di trasporto su gomma, senza considerare che nell'oggetto della concessione è ricompresa anche la gestione dei sistemi di impianti meccanizzati, per i quali è richiesta una specifica competenza e qualificazione professionale e tecnica. L'ente comunale avrebbe omesso di predeterminare qualsiasi criterio di valutazione delle offerte nella lettera di invito, rendendo in questo modo non comprensibile ai concorrenti sulla base di quali elementi le offerte debbano essere valutate. La sentenza sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha disatteso il quinto motivo di ricorso, essendo pacifico che vi sia la necessità della nomina di una commissione di gara, laddove l'offerta si fondi su una componente tecnica ed economica.

8. Con il secondo motivo, si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura relativa alla carenza di requisiti della società Trotta bus Service s.p.a., in quanto, come ritenuto dallo stesso Tribunale amministrativo adito, la questione relativa alle presunte irregolarità risultava essere *sub iudice*, senza che le comunicazioni di irregolarità potessero dirsi definitive e preclusive, quindi, nella permanenza nella procedura di gara. L'assunto del T.A.R., secondo cui l'intervenuta sospensione delle cartelle risulterebbe insufficiente a dimostrare la non definitività della pretesa, resterebbe indimostrato e, come tale, da riformarsi in appello.

9. Le critiche, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi.

**10. L'appello è infondato.**

L'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 422 del 1997 qualifica espressamente i 'servizi di trasporto di persone e merci' come 'servizi pubblici di trasporto'. Anche il Regolamento

(CE) n. 1370 del 2007, aggiornato con il successivo Regolamento (CE) 14 dicembre 2016, n. 2338, recita sin dal proprio titolo generale *‘servizi pubblici di trasporto di passeggeri’* ribadendo e sancendo all’art. 1 l’intento di garantire nel settore dei trasporti pubblici *‘la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire’*.

La qualificazione del trasporto pubblico locale quale *‘servizio pubblico’* rappresenta un tratto fondamentale del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/07. Tale qualificazione di *‘servizio pubblico’* giustifica la previsione di precise disposizioni contenute nel medesimo decreto, che connotano il trasporto pubblico di passeggeri sottoponendolo ad un regime speciale per l’affidamento del servizio da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Regolamento CE n. 1370/2007 demanda alle Autorità nazionali l’esercizio delle facoltà di decidere in piena autonomia la formula gestionale dei servizi, optando per una erogazione diretta in autogestione, nel rispetto di talune prescrizioni rigorose, ovvero l’affidamento diretto ad un operatore economico individuato nel libero mercato senza ricorrere alla procedura di gara.

10.1. L’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di ricorso introduttivo, con riferimento alla omessa predeterminazione di criteri di valutazione, così violando l’art.5, parag. 3 del Reg. 1370/2007, e dell’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 *“avallando una procedura meramente arbitraria, senza criteri predeterminati (nemmeno di partecipazione), finalizzata unicamente a non rinnovare la concessione alla Trotta”*.

La critica non può essere condivisa, tenuto conto che l’Amministrazione ha emanato una Lettera di invito per l’affidamento diretto del servizio di trasporto

pubblico locale, sicchè i rilievi formulati non colgono nel segno, perché attengono ad una diversa procedura non riconducibili a quella in concreto espletata.

Nel caso di specie, come si è detto, trova applicazione il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, il quale, all'art. 5.2 prevede testualmente che *‘a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale hanno la facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a livello locale, o nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi?’*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016, come correttamente precisato dal Collegio di prima istanza, sono esclusi dall'applicazione dello stesso le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Nell'ambito dell'affidamento delle concessioni di servizio di trasporto pubblico locale sussiste una liberalizzazione non integrale, trattandosi di un settore non soggetto per intero al regime della concorrenza. Ciò in quanto l'art. 106, comma 2, TFUE, stabilisce che *“Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione dei tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo di tali scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione?”*.

In base all'attuale assetto normativo, la gara non costituisce l'unica modalità di aggiudicazione del servizio: il Regolamento CE n. 1370/2007, infatti, riconosce chiaramente alla pubblica Autorità l'opzione tra l'autoproduzione e l'esternalizzazione del servizio.

Con particolare riferimento all'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento nella fattispecie in esame, riguardante l'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale, la Corte di Giustizia, con sentenza inerente alla causa C-253/2018, in merito ad un progetto per l'aggiudicazione diretta di servizi di trasporto pubblico di passeggeri con autobus ed altri veicoli a motore, affidato con contratto di appalto da parte della città di Euskirchen (Germania), ha ricordato che: *“l'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE), n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che esso che non si applica all'aggiudicazione diretta di contratti aventi ad oggetto servizi di trasporto pubblico con autobus che non assumono la forma di contratti di concessione, ai sensi della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione”*.

10.2. Orbene, non è contestato che la società Trotta Bus Service s.p.a. ha beneficiato per due anni consecutivi di proroghe del servizio di trasporto pubblico locale disposte in via emergenziale ex art. 5, p. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007. Ai sensi della citata normativa la società appellante non può dolersi dell'omesso rinnovo della proroga. L'Amministrazione, invero, ha correttamente provveduto ad espletare la procedura di affidamento diretto ex art. 5, comma 5, del Regolamento UE n. 1370/2007 della concessione del servizio di trasporto pubblico locale per il *‘periodo di tempo necessario all'espletamento’* da parte della Regione Basilicata della gara per l'affidamento del servizio.

L'art. 5, paragrafo 5, del citato Regolamento prevede la possibilità di disporre provvedimenti di urgenza anche sotto forma di *‘proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico’*, che non possono essere superiori ai due anni e possono disporsi solo in eccezionali ipotesi, da configurare alla stregua di fatti straordinari e non

preventivabili, di interruzione del servizio o di pericolo di imminente interruzione; nella specie, le suddette circostanze non sono state allegate né dimostrate dalla società appellante.

Anche ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 23, comma 2, L. n. 62/2005 *“i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengono a scadere nei 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente Legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i 6 mesi e che il bando venga pubblicato entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge”*.

Infatti, l'art. 3 della Lettera invito del 17.6.2022 di previsione della durata di due anni ha stabilito: *“ferma restando l'eventuale risoluzione anticipata del contratto nel caso di conclusione della procedura da parte della Regione Basilicata del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Potenza e relativo subentro del nuovo gestore”*

Ne consegue che, come precisato dal Giudice di prima istanza, sono illegittime le proroghe dei contratti di servizio pubblico di oltre due anni dalla scadenza contrattuale, e tale disposizione non è stata violata dall'Amministrazione resistente la quale ha evidenziato che il contratto di concessione, stipulato dal Comune di Potenza con la società Trotta bus Service s.p.a., era scaduto il 31.12.2018, pertanto dal 1.1.2021 la concessione non poteva essere più prorogata.

10.3. Vanno respinte anche le altre censure. Va rilevato, infatti, che, come condivisibilmente affermato dal T.A.R., l'art. 6 della Lettera invito del 17.6.2022, nello stabilire i requisiti di idoneità professionali e quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale non ha violato l'art. 172, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, ciò in quanto *‘tale norma si limita a prevedere che i requisiti di ammissione alle gare per l'affidamento delle concessioni di servizi pubblici devono garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, mentre la ricorrente non ha provato che le aziende, che*

*svolgono il servizio di trasporto di persone, non sono in grado di gestire gli impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori), avvalendosi delle persone e/o delle imprese abilitate alla manutenzione di tali impianti?*

10.4. Va respinto anche il secondo mezzo. La società Trotta bus Servie s.p.a. è stata esclusa dall'Amministrazione procedente in quanto dalle risultanze del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria del 18.8.2022 sono emersi carichi tributari iscritti a ruolo costituenti violazioni definitivamente accertate. La società, pertanto, non era in possesso dei requisiti per la partecipazione ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.

A tale riguardo, correttamente, il Giudice di prima istanza ha precisato che, pur tenendo conto dei provvedimenti del Tribunale dell'esecuzione mobiliare di Roma del 7.7.2022 e del 29.7.2022 di sospensione dell'efficacia delle cartelle esattoriali del 3.9.2019, del 23.11.2019, del 18.12.2019 e del 3.3.2022, va applicato il principio di continuità nel possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, ossia che la loro sussistenza deve configurarsi al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e per tutto il periodo di espletamento del procedimento di evidenza pubblica ed anche nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Il suddetto principio, nella specie *‘è stato violato, perché, prescindendo dall'avviso esplorativo del 12.4.2022, la contestata Lettera invito del 17.6.2022 prevedeva il termine perentorio del 4.7.2022 per la presentazione delle domande di partecipazione e delle proposte tecnico – economiche’*.

Non può essere condivisa la prospettazione difensiva sostenuta dall'appellante, in ordine al fatto che la questione dei carichi tributari era ancora *sub iudice*, tenuto conto della sostanziale definitività degli atti impositivi portanti le pretese fiscali contestate, atteso che, nel corso del presente giudizio, l'appellante non ha provato che le cartelle esattoriali *‘non erano state precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento e/o che i relativi debiti tributari erano prescritti oppure erano stati già pagati’*.

Le argomentazioni sostenute dall'appellante a tale riguardo sono generiche e poco incisive e, comunque, non idonee a supportare la tesi della insussistenza delle riscontrate irregolarità fiscali al momento della presentazione delle domande di partecipazione.

11. In definitiva, l'appello va respinto ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita, tenuto conto che l'eventuale esame della stessa non consentirebbe di pervenire ad una conclusione di segno contrario.

12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite del grado a favore delle parti costituite che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Annamaria Fasano**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Caringella**



IL SEGRETARIO